

## Capitolo 1

### L'Unione di Lisbona e la nozione di d.o. (denominazione di origine)

SOMMARIO: 1.1. Denominazioni di origine e proprietà intellettuale tra regole del diritto internazionale e Costituzione italiana. – 1.2. Le denominazioni di origine nell'Arrangement di Lisbona. – 1.3. L'appartenenza delle DOP, IGP, d.o. e IG di diritto CE/UE alla famiglia delle “denominazioni di origine”.

#### 1.1. Denominazioni di origine e proprietà intellettuale tra regole del diritto internazionale e Costituzione italiana.

In data 16 ottobre 1992 (vigilia della scomparsa del Prof. Remo Franceschelli) fu depositata in cancelleria una sentenza della Corte d'Appello di Milano che lasciò attonita la comunità scientifica dei cultori del diritto industriale perché, nella ben nota vicenda giudiziale riguardante la birra Pilsner, negò tutela a tale denominazione di origine ravvisandone la volgarizzazione in contrasto con l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 – da tempo ratificato e reso esecutivo in Italia – e riformò la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Varese<sup>1</sup>; la sentenza della Corte d'Appello di Milano non fu pubblicata sulla Rivista di diritto industriale, fondata quarant'anni prima dal Prof. Remo, ma fu il suo amato figliuolo Prof. Vincenzo a riportarne i passaggi principali nel proprio Commento redatto a corredo della pronuncia della Suprema

---

<sup>1</sup> Trib. Varese 7 settembre 1989, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, fasc. 4, II, p. 216 ss. con commento di G.M. FERRARIO, *Denominazione d'origine, indicazione di provenienza e dintorni*.

Corte che nel 1996 ne statuì la cassazione con rinvio, restituendo alla normativa italiana emanata in esecuzione dell'*Arrangement* di Lisbona la rilevanza che le spetta<sup>2</sup>.

Un produttore italiano licenziatario del noto marchio di birra danese Tuborg (non prodotta a Pilsen in Boemia) fu chiamato ad abbandonare l'indicazione Pilsen/Pilsner aggiunta al marchio perché essa era (ed è) una denominazione di origine registrata nel "Lisbon system" gestito dal Bureau internazionale della WIPO/OMPI di Ginevra (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) sicché ne è esclusa la genericizzazione, intesa come decadenza dall'esclusiva dovuta al fatto che il nome del luogo di origine ha assunto nell'impiego comune, successivamente alla registrazione, un significato connotativo delle caratteristiche merceologiche, nel caso *Pilsner* proprie di un genere di birra chiara, di gusto leggermente amaro, con bassa gradazione alcolica.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d'Appello di Milano cadde in un nuovo errore<sup>3</sup>, affermando che le registrazioni delle denominazioni di origine nel "Lisbon system" sono opponibili a tutti i Paesi partecipanti all'Unione di Parigi<sup>4</sup> che non abbiano notificato al bureau internazionale un rifiuto di tutela nel proprio

---

<sup>2</sup> V. FRANCESCHELLI, *Le denominazioni di origine di paesi stranieri e gli obblighi internazionali dell'Italia: a proposito del caso Pilsner* (commento a Cass. civ. 28 novembre 1996 n. 10587), in *Rivista di diritto industriale*, 1997, fasc. 6, II, p. 382. In accoglimento del coraggioso ricorso di Lamberto Liuzzo, la Corte di Cassazione riconobbe tutela alla denominazione di origine controversa applicando la Convenzione di Lisbona del 31 ottobre 1958 nel testo revisionato a Stoccolma nel 1967 (la massima ufficiale della sentenza è presente anche nel *Massimario* relativo al secondo semestre 1996, da me curato per la *Rivista di diritto industriale* e pubblicato nel 1997, fasc. 2, II, pp. 144-145, nella Sezione dedicata alla concorrenza sleale).

<sup>3</sup> App. Milano, sentenza 10 ottobre 1999, in *Rivista di diritto industriale*, 2000, fasc. 4-5, II, p. 324 ss., con commento di D. CAPRA, *Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner)*.

<sup>4</sup> Come è noto, con tale espressione ci si riferisce al gruppo dei Paesi che hanno prestato ratifica o adesione alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, la quale è stata modificata da successivi Accordi internazionali: si veda R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 52.

ambito statale entro l'anno dalla ricezione della notifica della registrazione.

Comunque, si tratta di un errore che non inficia la correttezza della pronuncia, atteso che l'Italia era (ed è) componente di entrambe le Unioni di Parigi e di Lisbona<sup>5</sup>.

Prendo le mosse da questo contenzioso, ben presente alla memoria di tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di avvalersi dell'insegnamento del Prof. Remo, perché esso offre, a mio avviso, un prezioso spunto di riflessione in ordine ad un aspetto qualificante sia del diritto industriale nella sua globalità sia della materia specifica delle denominazioni di origine: quando la fonte normativa nazionale di un istituto privatistico consiste in un provvedimento di ratifica ed esecuzione di un trattato internazionale, la sua vigenza non conosce alcun indebolimento laddove l'Accordo internazionale in questione presenti scarso rilievo sul piano dei rapporti tra Stati in ragione del basso numero di Paesi contraenti e sia pertanto afflitto da una certa fragilità (come accade appunto all'*Arrangement* di Lisbona) nella prospettiva della efficacia nell'azione di uniformazione internazionale degli istituti privatistici.

Nel caso di specie, in effetti, la dimensione dell'Unione di Parigi è molto lontana da quella dell'Unione di Lisbona.

La prima vanta oggi una rilevanza pressoché planetaria: pre-

---

<sup>5</sup> È anche utile ricordare che nel “sistema di Lisbona” le registrazioni riguardanti la birra boema di Pilsen vantano un preciso primato storico. La registrazione n. 1 (la più antica in assoluto) ha ad oggetto la Appellation of Origin “PLZEN-PILSNER-PILSENER-PILSEN PILS” risale al 22 novembre 1967 ed è a tutt'oggi efficace (salve otto dichiarazioni nazionali di Refusal delle quali solo la messicana è stata revocata) per la Classe n. 32 dell'Accordo di Nizza; la n. 2 è “PLZENSKE Pivo – Pilsen beer Pils – Bière de Pilsen (Plzen) Pilsner – Pilsner bier Pilsener” risale al 22 novembre 1967 ed è a tutt'oggi efficace (salve otto dichiarazioni nazionali di Refusal delle quali solo la messicana è stata revocata) per la Classe n. 32 dell'Accordo di Nizza; coeva alle due precedenti era poi la registrazione n. 3 “Pilsner Urquell Pilsener – Pilsen Urquell Pilsner” successivamente cancellata in data 27 dicembre 2001. Per tutte e tre il Paese di origine era la Cecoslovacchia, rispetto alla quale è subentrata la Repubblica Ceca (Cechia) trattandosi di territorio boemo; per tutte e tre l'Italia non ha notificato alcuna dichiarazione di rifiuto di tutela (si veda [www.wipo.int](http://www.wipo.int) aggiornamento del 14 gennaio 2020).

messo che l'ingresso nell'Unione non obbliga il singolo Paese a ratificare i testi successivi (o tutti i testi successivi) risultanti dagli Accordi modificativi<sup>6</sup> se si sommano le “contracting parties” della Convenzione originaria del 1883 a quelle dei testi modificati dai successivi Atti internazionali (Bruxelles 1900, Washington 1911, L'Aja 1925, Londra 1934, Lisbona 1958, Stoccolma 1967) si arriva a superare il numero di 190<sup>7</sup>, decisamente significativo, se si pensa che gli Stati sovrani del Pianeta presenti nella lista ufficiale dell'ONU e riconosciuti dalla Comunità internazionale non raggiungono il numero di 200<sup>8</sup>.

L'Unione di Lisbona, invece, non arriva a 40 componenti<sup>9</sup>.

I Paesi che contemplanò nel proprio ordinamento uno strumento di ratifica o adesione (avente ad oggetto o il testo originario di Lisbona del 1958 o quello revisionato a Stoccolma nel 1967) sono 30, comprendendo nel conteggio anche la Repubblica Dominicana, la cui adesione prende effetto il 17 gennaio 2020. Essi sono, in ordine temporale, Cecoslovacchia (sostituita da Slovacchia e Repubblica Ceca a partire dal 1° gennaio 1993, ciascuna per i propri territori), Francia, Cuba, Israele, Haiti, Portogallo, Messico, Ungheria, Italia, Algeria, Tunisia, Togo, Gabon, Bulgaria, Burkina-Faso, Congo, Costa-Rica, Jugoslavia dal 1999 già in fase di dissoluzione (sostituita dal “continuing State” dapprima Serbia-Montenegro, poi Serbia), Moldavia, Georgia, Corea del Nord, Perù, Iran, Montenegro, Nicaragua, Nord-Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Repubblica Dominicana<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Anche su questo aspetto si veda R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 52 nota 7.

<sup>7</sup> Questi dati sono pubblicati in [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (aggiornamento del 14 gennaio 2020).

<sup>8</sup> Questi dati sono pubblicati in [www.un.org](http://www.un.org) (aggiornamento del 14 gennaio 2020).

<sup>9</sup> Il numero minimo necessario per conservare la vigenza dell'Accordo è di cinque Parti contraenti.

<sup>10</sup> Va ricordato, peraltro, che nel gruppo dei primi firmatari, accanto a Italia Francia Israele Ungheria Cecoslovacchia Portogallo e Cuba, erano presenti anche Spagna e Romania, ma questi ultimi due Paesi non hanno mai ratificato la Convenzione: si veda il testo originario dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre

Più precisamente, Haiti è parte contraente della sola Convenzione originaria del 31 ottobre 1958.

Tutti gli altri sono “contracting parties” anche (e alcuni di essi solo) dell’Atto modificativo di Stoccolma del 1967<sup>11</sup>; quest’ultimo all’art. 14, par. 7, dispone che “après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l’Acte du 31 octobre 1958 du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui-ci”.

Inoltre, partecipando all’Atto di Ginevra del 20 maggio 2015<sup>12</sup>, sono entrati nel “sistema di Lisbona”, con effetto decorrente dal 26 febbraio 2020, la Cambogia, Samoa, l’Unione Europea<sup>13</sup> la quale ultima, pur essendo un’organizzazione intergovernativa e non uno Stato sovrano, ha partecipato alla negoziazione dell’Atto di Ginevra fondando il proprio operato sulla competenza riguardante la “politica commerciale comune”<sup>14</sup>.

---

1958, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 202 del 12 agosto 1967, in allegato alla legge di ratifica 4 luglio 1967 n. 676 (consultabile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it) nel portale della legge vigente).

<sup>11</sup> Il testo della Convenzione di Lisbona del 31 ottobre 1958, come revisionato a Stoccolma il 14 luglio 1967, è stato ratificato in Italia con legge 28 aprile 1976 n. 424 ed è pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 19 giugno 1976, in allegato a tale legge di ratifica (consultabile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it) nel portale della legge vigente).

<sup>12</sup> Sull’Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 e sugli effetti da questo prodotti nel cosiddetto “sistema di Lisbona” si vedano: G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA – Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo*, 2015, p. 363; I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, fasc. 4, I, p. 664 ss. (spec. p. 692 ss.).

<sup>13</sup> Questi dati sono pubblicati in [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (aggiornamento del 14 gennaio 2020). Si noti che hanno prestato adesione all’Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 anche Albania e Corea del Nord che, come si è visto, erano componenti del “sistema di Lisbona” già in precedenza rispetto all’adesione all’Atto di Ginevra del 20 maggio 2015. Rimane, invece, sospeso l’effetto dell’adesione della Costa d’Avorio del 28 settembre 2018, in attesa di quella dell’OAPI/AIPO (African Intellectual Property Organization) organizzazione intergovernativa di cui la Costa d’Avorio è parte.

<sup>14</sup> L’adesione dell’Unione Europea all’Atto di Ginevra del Lisbon System è stabilita dalla Decisione (UE) 2019/1754 del 7 ottobre 2019, in Gazzetta Ufficiale UE 24 ottobre 2019, L 271/12 (consultabile in [www.europa.eu](http://www.europa.eu)) e dal Re-

D'altra parte, questa differenza numerica tra l'Unione di Parigi e l'Unione di Lisbona non deve stupire.

Se è vero che essa conferma quanto illustre dottrina ha osservato ascrivendo il merito del formidabile successo internazionale della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 soprattutto al realismo e alla prudenza dei suoi redattori e negoziatori, capaci di resistere alla tentazione di progettare una integrale unificazione delle varie discipline nazionali in materia di diritto industriale e capaci di operare invece una meditata selezione delle regole comuni sulle quali fondare il diritto unionista<sup>15</sup>, è altresì vero che la differenza numerica tra l'Unione di Parigi e l'Unione di Lisbona deriva dalla storia stessa del collegamento tra le due.

Infatti, come è noto, il primo passo compiuto dal movimento di uniformazione internazionale del diritto industriale che prese vita nella seconda metà del XIX secolo fu la creazione delle due grandi "unioni generali", quella di Parigi del 1883 sulla proprietà industriale e quella di Berna del 1886 sulla proprietà letteraria e artistica (la quale ultima ha raggiunto a sua volta, oggi, una rilevanza pressoché planetaria, dal punto di vista del numero dei Paesi componenti).

A tali "unioni generali" si affiancarono poi alcune "unioni particolari" mediante Accordi internazionali riguardanti materie specifiche: a questo riguardo, giova ricordare che su queste "unioni particolari" l'art. 15 della Convenzione di Unione di Parigi (CUP) nel testo vigente fino alla revisione di Lisbona del 1958 (ivi compresa quest'ultima) stabiliva che "il est entendu que les pays de l'Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection

---

golamento (UE) 2019/1753 del 23 ottobre 2019, in Gazzetta Ufficiale UE 24 ottobre 2019, L 271/1 (consultabile in [www.europa.eu](http://www.europa.eu)). Nella medesima GUUE del 24 ottobre 2019 è anche pubblicato alle pp. da L 271/15 a L 271/29 l'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 nel testo italiano (nel sito [www.wipo.int](http://www.wipo.int) sono invece pubblicati i testi nelle lingue ufficiali della WIPO/OMPI, che sono le sei lingue ufficiali dell'ONU, cioè inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo).

<sup>15</sup>Queste parole sono di J. FOYER, *Un secolo di diritto unionista in materia di proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 1983, fasc. 1, I, p. 5 ss., ove l'Autore ha tracciato una sapiente ricostruzione storica in occasione del centenario della Convenzione di Unione di Parigi del 1883.

de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention”<sup>16</sup>; con la revisione di Stoccolma del 14 luglio 1967 (ratificata in Italia con legge 28 aprile 1976 n. 424) la norma è rimasta invariata ma è stata collocata nell’art. 19 anziché nell’art. 15.

Tra questi “arrangements particuliers” rientra appunto l’Accordo di Lisbona del 1958 sulla registrazione internazionale delle denominazioni di origine, il quale fu preceduto dall’*Arrangement* di Madrid del 1891 sulle indicazioni di provenienza.

Quest’ultimo raccoglie, a sua volta, una comunità internazionale esigua, che non raggiunge i 40 Stati; tra di essi è presente l’Italia, che però non appartiene al gruppo fondatore, avendo aderito successivamente<sup>17</sup>; benché nella nostra tradizione interpretativa sia consolidato il riferimento alla “Unione ristretta di Madrid sulle indicazioni di provenienza”<sup>18</sup>, la configurazione oggi prevalente afferma che l’*Arrangement* di Madrid del 1891 sulle indicazioni di provenienza “does not provide for the establishment of a Union, governing body or budget”<sup>19</sup>, con conseguente mancanza

---

<sup>16</sup> Si veda la Convenzione di Unione di Parigi (CUP) nel testo risultante dalla revisione di Lisbona del 31 ottobre 1958, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 202 del 12 agosto 1967, in allegato alla legge 4 luglio 1967 n. 676 che ha ratificato la suddetta revisione del 1958 (consultabile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)).

<sup>17</sup> L’accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false indicazioni di provenienza ebbe varie revisioni (a Washington nel 1911, a l’Aja nel 1925, a Londra nel 1934, a Lisbona nel 1958) e un Atto addizionale (a Stoccolma nel 1967). L’adesione dell’Italia risale al 1951 e ha avuto ad oggetto il testo dell’Accordo come risultante dalla revisione di Londra del 2 giugno 1934 (sul punto si vedano: R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 55; C. HEATH, *Il caso Budweiser*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, fasc. 2, II, p. 98). Il testo risultante dalla revisione di Lisbona del 31 ottobre 1958 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 202 del 12 agosto 1967, in allegato alla legge 4 luglio 1967 n. 676 che ha ratificato la suddetta revisione del 1958 (consultabile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)).

<sup>18</sup> Si veda R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 57.

<sup>19</sup> L’affermazione è pubblicata in [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (aggiornamento del 14 gennaio 2020).

di una “Assembly”<sup>20</sup>; inoltre, tale Accordo non prevede un sistema di registrazione internazionale, essendo prevalentemente volto a reprimere l’impiego di indicazioni di provenienza false o fallaci, anche mediante fermo doganale<sup>21</sup>; ciò non esclude, peraltro, che, dal punto di vista organizzativo, anche l’*Arrangement* di Madrid del 1891 rientri, al pari dei sopra ricordati Convenzione di Parigi 1883 e Accordo di Lisbona 1958, fra i Trattati internazionali amministrati dalla WIPO-OMPI di Ginevra<sup>22</sup>.

Giova, pertanto, soffermarsi brevemente sul significato che l’espressione “proprietà intellettuale” assume in tale acronimo (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

---

<sup>20</sup> È utile ricordare che, nell’ambito dei Trattati amministrati dalla WIPO/OMPI di Ginevra, prende il nome di “Madrid Union” il gruppo dei Paesi (ivi compresa l’Italia) che sono parte dell’*Arrangement* di Madrid (anch’esso siglato il 14 aprile 1891) sulla registrazione internazionale dei marchi; al pari della “Lisbon Union” anche l’Unione di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi è “particolare” rispetto a quella “generale” di Parigi; del cosiddetto “Madrid system” è componente anche la UE in qualità di Parte contraente del Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, che ha consentito l’ingresso nella Madrid Union alle organizzazioni intergovernative delle quali fosse parte almeno un Paese partecipante all’Unione di Parigi e che fossero provviste di un Ufficio sovranazionale per la registrazione dei marchi (si vedano, in particolare, il Regolamento CE n. 1992 del 2003, poi sostituito dal Regolamento CE n. 207 del 2009, a sua volta modificato dal Regolamento UE n. 2424 del 2015 e sostituito dal Regolamento UE n. 1001 del 2017, tutti consultabili in [www.europa.eu](http://www.europa.eu)).

<sup>21</sup> Si veda G. SENA, *Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 239 ss., ove l’Autore ricorda anche il d.p.r. 26 febbraio 1968 n. 656, recante norme per l’applicazione dell’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958.

<sup>22</sup> Si ricordi, peraltro, che l’istituzione dell’OMPI/WIPO di Ginevra è successiva al 1958, essendo stata deliberata nella Conferenza di Stoccolma del 1967 al fine di dare un punto di coordinamento alle diverse Unioni esistenti che risalivano, appunto, alle due Unioni generali create dalla Convenzione di Parigi del 1883 (istitutiva della Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale) e alla Convenzione di Berna del 1886 (istitutiva della Unione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche). Infatti, nell’acronimo OMPI (Organizzazione mondiale per la protezione della proprietà intellettuale) al pari del corrispondente inglese WIPO l’espressione “proprietà intellettuale” ricomprende proprietà industriale e diritti d’autore: cfr. A. DI BLASE, *Organizzazione mondiale per la protezione della proprietà intellettuale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p. 372 ss.



A tal fine, è necessario richiamare il suo precedente storico immediato.

Come è noto, nel 1893 a séguito della riunione dei Segretariati delle due Convenzioni di Unioni generali (Parigi 1883 e Berna 1886) furono istituiti i BIRPI (bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle) con sede in Svizzera, prima a Berna, poi (dall'anno 1960) a Ginevra: tra i compiti assunti dai BIRPI vi furono anche quelli stabiliti dalle “unioni particolari” che andavano via via formandosi, ivi compresa la pubblicazione di un “recueil” delle “appellations d'origine” registrate in applicazione dell'Accordo di Lisbona del 1958<sup>23</sup>.

La natura giuridica dei BIRPI era assimilata a quella di un ente di diritto svizzero controllato dal Governo della Confederazione Elvetica<sup>24</sup>.

Con gli Accordi di Stoccolma del 14 luglio 1967, fu siglata la Convenzione istitutiva della WIPO-OMPI, fu adottato un Atto addizionale all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti e furono revisionati, oltre all'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla registrazione internazionale delle denominazioni di origine, anche le due Convenzioni di Unioni generali (Parigi 1883 e Berna 1886) nonché l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, insieme con l'Accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Il *recueil* dei BIRPI iniziò le proprie pubblicazioni con il bollettino n. 1 del marzo 1968, contenente il primo gruppo delle denominazioni registrate, tra il 22 novembre 1967 e il 27 dicembre 1967, con i numeri da 1 (birra di Pilsen) a 75 (oggi le registrazioni del Lisbon system hanno superato il numero 1.000). La pubblicazione proseguì con il nome di *recueil* dei BIRPI fino al bollettino n. 6 del settembre 1970; successivamente, a partire dal n. 7 del giugno 1971, il Bollettino è stato (e continua ad essere) pubblicato dall'OMPI-WIPO (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale): la raccolta completa di tali Bollettini (ivi compresi i precedenti storici pubblicati dai BIRPI) è consultabile, in formato digitale, in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

<sup>24</sup> Si veda R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 57.

<sup>25</sup> Tutti gli Accordi di Stoccolma del 14 luglio 1967 sono stati ratificati in

Era dunque chiara, nel disegno della Conferenza diplomatica di Stoccolma, la volontà di costruire una forte linea di continuità tra la funzione dei BIRPI e quella della WIPO-OMPI dal punto di vista della amministrazione delle Convenzioni di unione sopra richiamate.

In effetti tale continuità non fu contraddetta dalla autonomia rispetto all'ordinamento federale svizzero che si volle assegnare alla WIPO/OMPI – a differenza di quanto era avvenuto in precedenza con i BIRPI<sup>26</sup> – e che portò, nel torno di pochi anni, alla assunzione da parte della WIPO-OMPI della qualifica di “agenzia specializzata” dell'ONU nel 1974<sup>27</sup>.

Nel frattempo, l'espressione “proprietà intellettuale” aveva assunto nelle fonti di diritto internazionale un significato tecnico-giuridico preciso, risalente alla costituzione dei BIRPI e mai abbandonato nelle evoluzioni successive.

Esso allude ad un ambito semantico ampio che comprende in sé sia la proprietà industriale sia i diritti d'autore<sup>28</sup> e che deve

---

Italia con un'unica legge 28 aprile 1976 n. 424 e sono pubblicati sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 19 giugno 1976, in allegato a tale legge di ratifica (consultabile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)).

<sup>26</sup> La Convenzione istitutiva della WIPO/OMPI stabilisce la sede a Ginevra, fissa i requisiti di una possibile decisione di trasferimento e riconosce alla Organizzazione una “capacité juridique” nella misura in cui tale capacità è necessaria per la realizzazione dei suoi fini e l'esercizio delle sue funzioni, in particolare – al par. 2 dell'art. 12 – stipulazione di un “accord de siège” con la Confederazione elvetica (si veda il testo della Convenzione, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 19 giugno 1976, in allegato alla legge di ratifica n. 424 del 1976, consultabile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)).

<sup>27</sup> Secondo la definizione più accreditata, sono “agenzie specializzate” dell'ONU quelle “organizzazioni intergovernative che, per il fatto di svolgere in conformità ai propri statuti vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili, sono collegate alle Nazioni Unite e operano su scala mondiale” (M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto internazionale – problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 130). È utile ricordare anche che l'Italia non è componente originaria della Organizzazione delle Nazioni Unite essendo esclusa dal gruppo dei 51 “founding member States” dell'ONU che la costituirono nel 1946 ed essendo entrata a farne parte solo nel 1955 (si veda [www.un.org](http://www.un.org)).

<sup>28</sup> Cfr. A. DI BLASE, *Organizzazione mondiale per la protezione della pro-*

senz'altro essere considerato prevalente rispetto ad un diverso significato, più restrittivo, talora adottato dagli interpreti in relazione alle fonti nazionali italiane, riferito alle sole situazioni giuridiche riconosciute dalla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941<sup>29</sup>.

D'altra parte, l'unitarietà sistematica delle privative raccolte nella locuzione "proprietà intellettuale" è sottolineata nella letteratura scientifica, sia nella prospettiva della omogeneità funzionale delle fonti normative<sup>30</sup> sia nella prospettiva del vantaggio competitivo che assiste il potere di mercato esercitato da chi detiene l'esclusiva<sup>31</sup>.

I richiami ora formulati, ampliando lo sguardo al diritto industriale nel suo insieme, consentono di ricordare come la matrice internazionalistica caratterizzi l'intera materia e si esprima in Trattati, a tutt'oggi vigenti, i quali sono stati siglati in momenti storici che, in molti casi, hanno preceduto la nascita delle Comunità Europee e la stessa codificazione italiana del 1942 (nonché le leggi speciali a questa coeve).

---

*prietà intellettuale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p. 372 ss.

<sup>29</sup> Come è noto, la legge n. 633 del 1941 è ancora in vigore, a séguito dell'esclusione della materia riguardante i diritti d'autore e i diritti connessi dal riordino realizzato nell'ordinamento nazionale italiano con il codice della proprietà industriale d.lgs. n. 30 del 2005. Tale esclusione è oggetto di critiche diffuse nella letteratura scientifica, ove voci autorevoli si sono espresse a favore di un "codice della proprietà intellettuale" che ricomprenda in sé un riordino della disciplina concernente non solo la proprietà industriale ma anche i diritti d'autore e i diritti connessi: V. MENESINI, *Innovazione e mercato*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 491 ss. (spec. pp. 507-508); S. SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Il diritto industriale*, 2005, fasc. 1, p. 20; L.C. UBERTAZZI, *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale*, in *Contratto e impresa*, 2004, fasc. 2, p. 823 ss. (quest'ultimo pubblicato in fase di svolgimento dei lavori preparatori del c.p.i.).

<sup>30</sup> Cfr. R. ROMANO, P. SPADA, *Parte generale*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, R. ROMANO, P. SPADA, *Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 10.

<sup>31</sup> Cfr. E. AREZZO, G. GHIDINI e P.F. PISERÀ *Le intersezioni tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza*, in G. GHIDINI, G. CAVANI (cur.) *Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 206.

Vale dunque anche per il diritto industriale il richiamo formulato da illustre dottrina per tutte le normative di settore che presentando, fin dalla propria nascita, una rilevanza internazionale “hanno sempre come premessa e come base ispiratrice le norme del diritto internazionale generale le quali dominano i singoli settori della normazione”<sup>32</sup>.

Per percepire la rilevanza di questa osservazione, che rappresenta un vero e proprio orientamento metodologico rivolto non solo all’interprete ma anche allo stesso legislatore, basti pensare alla vicenda esemplare dell’art. 2601 c.c. che delinea il ruolo delle associazioni di categoria nella materia della concorrenza sleale<sup>33</sup>. Esso fu confuso, perfino nei lavori preparatori del cod. civ. del 1942, con un punto di emersione dell’ordinamento corporativo italiano, poi soppresso nel 1943-1944, quando invece meritava (e merita) di essere considerato alla luce del par. 2 dell’art. 10-ter della CUP – Convenzione di Unione di Parigi<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Queste parole sono di R. MONACO, *Profili sistematici del diritto internazionale*, in *La sistematica giuridica – Storia, teoria e problemi attuali*, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 1991, p. 191 (ove l’Autore contempla tra gli esempi non il diritto industriale, sì invece il diritto del mare, dell’ambiente, spaziale). Con riferimento specifico al diritto industriale nell’ordinamento internazionale, si veda U. DRAETTA, *Il regime internazionale della proprietà industriale*, Milano, Giuffrè, 1967.

<sup>33</sup> Sulla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria degli imprenditori nelle azioni di nullità e decadenza del marchio per illiceità e decettività, si veda Trib. Napoli 14 gennaio 2013, in *Il diritto industriale*, 2013, fasc. 2, p. 177 ss., con commento di G. CASABURI, *Falso d’autore e marchi illeciti e decettivi*.

<sup>34</sup> Questa fu la lettura offerta da R. FRANCESCHELLI in varie sedi editoriali. Si veda, per esempio, lo scritto *Sulla legittimazione ad agire in concorrenza sleale delle associazioni professionali e dei consorzi e sulla pretesa giustificazione dei principi della correttezza professionale con l’art. 41 della Costituzione e la protezione dei consumatori* (commento a Trib. Roma 18 gennaio 1982), in *Rivista di diritto industriale*, 1983, fasc. 1, II, p. 29 ss. Sebbene assai autorevole, questa lettura rimase all’inizio minoritaria (prevalsa cioè l’idea che l’art. 2601 cod. civ. fosse stato soppresso insieme con l’ordinamento corporativo) finché la sopravvivenza del medesimo art. 2601 cod. civ. fu definitivamente sancita dalla Corte di Cassazione nel celebre caso della “Scotch Whisky Association” (Cass. 15 novembre 1984, n. 5772, in *Giustizia civile*, 1985, fasc. 12, I, p. 3162 ss. con commento di A. PAZZAGLIA, *Associazioni costituite all’estero per la tutela di un determinato prodotto, atti di concorrenza sleale e legittima-*

Infatti, l'art. 10-ter, fin dal testo della CUP risultante dalla revisione dell'Aja del 1925, impone ai Paesi dell'Unione di adottare una disciplina che consenta alle associazioni di categoria di agire per la repressione della concorrenza sleale e condiziona la corretta interpretazione di tale disciplina<sup>35</sup>.

Tornando al significato che l'espressione "proprietà intellettuale" ha acquisito da oltre un secolo nelle fonti di diritto internazionale, il metodo ora richiamato si è rivelato di decisiva importanza perché ha offerto alla Corte costituzionale italiana uno strumento prezioso per allestire un rilevante "aggiustamento" lessicale reso necessario dopo la revisione costituzionale del 2001.

Come è noto, l'art. 117 Cost., nella formulazione recata da tale revisione, contempla al II co. un elenco di materie affidate alla legislazione statale esclusiva, per le quali non sono ammesse fonti legislative regionali.

In tale elenco è compresa alla lett. r) la voce "opere dell'inge-

---

zione all'azione) e, alcuni anni dopo, dallo stesso legislatore (l'art. 2 della legge n. 580 del 1993 estese testualmente alle Camere di Commercio l'ambito di applicazione dell'art. 2601 cod. civ.) nonché dalla Corte costituzionale, che con l'ordinanza n. 59 del 1988 (in *GU*, prima serie speciale, 3 febbraio 1988 n. 5) negò profili di illegittimità costituzionale dell'art. 2601 cod. civ. derivanti dalla assenza di riferimenti alle associazioni di consumatori (sul punto si veda l'attento studio di M. BARELA, *La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato – rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, fasc. 3, I, p. 171 ss. spec. p. 185 ss.).

<sup>35</sup> Si pensi, in particolare, alla legittimazione *iure proprio* alla domanda di risarcimento di un danno che colpisca in modo indifferenziato gli associati pur in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla associazione stessa. Sul punto si vedano: M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Rivista di diritto industriale*, 2018, fasc. 1, I, pp. 21-22; C. SIGNORINI, *Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (cur.) *Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 117-118. Per inciso, si può notare che questo aspetto merita oggi di essere coordinato, in sede interpretativa, con la legge n. 31 del 2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la sede normativa dell'azione di classe e ha modificato la disciplina dei procedimenti collettivi trasformando questa forma di tutela in un "istituto generale utilizzabile in qualsiasi ambito soggettivo o oggettivo" (D. AMADEI, *Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, fasc. 5, p. 1049 ss. spec. p. 1083).

gno” (che sembra alludere ai diritti d’autore e ai diritti connessi) mentre non compare alcun riferimento testuale ai diritti di proprietà industriale (né segni distintivi né altre privative industriali).

Pertanto, quando si è trattato di decidere in ordine alla legittimità o illegittimità costituzionale della legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia riguardante la denominazione “tocai friulano”, la Corte nel 2008 ha stabilito che essa rientra nella materia “opere dell’ingegno” perché quest’ultima va considerata come omologa alla formula “proprietà intellettuale” nel significato a questa assegnato dalle fonti di derivazione internazionalistica, comprendente tutti i diritti di proprietà intellettuale, sia diritti d’autore e diritti connessi sia proprietà industriale, ivi incluse le denominazioni di origine<sup>36</sup>, con soluzione conforme a quella già adottata nel 2006 dalla Corte costituzionale stessa con una sentenza inerente il d.lgs. n. 297 del 2004 recante sanzioni per le inadempienze delle strutture di controllo e dei consorzi di tutela delle DOP e IGP agro-alimentari<sup>37</sup>.

Per inciso, si può osservare che la scelta lessicale operata in questa materia dalla legge di revisione costituzionale del 2001 è decisamente infelice e conferma la fondatezza del monito espresso autorevolmente da chi mette in guardia contro le iniziative volte a modificare il testo della Costituzione in ossequio a semplici esigenze di cambiamento, osservando saggiamente che “le Costituzioni, quando sono valide, come la nostra certamente è, espri-

---

<sup>36</sup> Si tratta della sentenza Corte cost. n. 368 del 2008, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa regionale del Friuli Venezia Giulia riguardante la denominazione “tocai friulano” a norma della lett. r) del II co. dell’art. 117 Cost. nella formulazione successiva alla revisione costituzionale del 2001: la sentenza si legge in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) e in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, fasc. 6, p. 4380 ss., con commento di M.P. IADICICCO.

<sup>37</sup> La sentenza Corte cost. n. 106 del 2006 (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla Provincia autonoma di Trento riguardo al d.lgs. n. 297 del 2004, atteso che l’espressione “opere dell’ingegno” di cui alla lett. r) del II co. dell’art. 117 Cost., come risultante dalla revisione costituzionale del 2001, è da considerarsi omologa a “proprietà intellettuale” che comprende anche i segni distintivi e che deve avere eguale efficacia e identica disciplina sull’intero territorio nazionale.

mono non ciò che è mutevole ma ciò che è destinato a durare nel tempo”<sup>38</sup>.

In effetti, il “restauro” offerto dalla Corte costituzionale con le due sentenze sopra richiamate (tocaï friulano e normativa sanzionatoria in materia di DOP e IGP) si ricollega direttamente ai limiti impliciti delle fonti legislative regionali già disegnati in vigenza del testo originario dell’art. 117 Cost. e volti ad evitare una frammentazione territoriale degli istituti del diritto privato, ivi compresa la proprietà intellettuale, per i quali prevale l’esigenza di configurazioni unitarie a livello nazionale<sup>39</sup>.

Inoltre, tale “restauro” consente di osservare due questioni limitrofe.

In primo luogo, può considerarsi corretta, in quanto “costituzionalmente orientata”, un’interpretazione delle norme di legge ordinaria che assegni all’espressione “proprietà intellettuale” l’ampio ambito semantico sopra indicato anche in contrasto con il dato prettamente letterale: si pensi al d.lgs. n. 145 del 2007, emanato in recepimento dell’art. 14 della Direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole, che all’art. 3 lett. c) ricomprende tra gli elementi di valutazione della ingannevolezza del messaggio pubblicitario il riferimento ai “diritti di proprietà intellettuale e industriale” dell’operatore pubblicitario, ove l’espressione è da intendersi nel senso di “diritti di proprietà intellettuale ivi compresi diritti di proprietà industriale”<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Queste parole sono di Valerio ONIDA, *Dialogo con Gaetano Quagliariello*, in V. ONIDA, G. QUAGLIARIELLO, C. PASSA, *Perché è saggio dire no*, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2016, p. 43.

<sup>39</sup> Questo “limite implicito” si affermò sin dai primi anni di insediamento della Corte costituzionale, avvenuto nel 1956: si vedano le sentenze Corte cost. n. 44 del 1967 e n. 171 del 1971 (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) le quali statuiscono che la materia dei marchi e delle denominazioni di origine non può che essere disposta in modo unitario sul piano nazionale anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario.

<sup>40</sup> Al d.lgs. n. 145 del 2007, nel suo insieme, hanno dedicato commenti alcune autorevoli voci di dottrina: A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2011, fasc. 1, I, p. 14 ss.; G. CASABURI, *Tutela dei consumatori, disciplina della concorrenza sleale e dei segni distintivi tra giudice ordinario e Autorità garante*, in *Il diritto industriale*, 2013, fasc. 1, p.